**Polo Autotrasporti Soc. Coop.**

Sede legale: Viale del Commercio, 359, 47522 Cesena (FC) – C.F./P.IVA: 02031070408

# PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

*(D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)*

Documento integrato nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

| | |
|---|---|
| **Versione** | 1.0 |
| **Data di emissione** | 16/06/2026 |
| **Approvazione** | Consiglio di Amministrazione, delibera del 16/06/2026 |
| **Parere OdV** | Verbale OdV del 16/06/2026 |
| **Revisione successiva** | Annuale ovvero al ricorrere di modifiche organizzative o normative rilevanti |

# Storico delle revisioni

| Versione | Data | Sintesi delle modifiche | Approvazione |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 16/06/2026 | Prima emissione della procedura in conformità al D.Lgs. 24/2023 | CdA del _____ |

# Indice

1. Premessa e finalità
2. Riferimenti normativi
3. Definizioni
4. Ambito di applicazione
5. Governance del sistema di segnalazione
6. Canali di segnalazione interna
7. Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche
8. Contenuto e modalità della segnalazione
9. Gestione della segnalazione e tempistiche
10. Riservatezza e tutela dell'identità
11. Trattamento dei dati personali
12. Tutele del segnalante e dei soggetti tutelati
13. Conservazione della documentazione e registro segnalazioni
14. Sistema disciplinare interno
15. Raccordo con il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
16. Sanzioni amministrative ANAC
17. Formazione e informazione
18. Riesame e aggiornamento della procedura
Allegato 1 – Schema di flusso operativo
Allegato 2 – Format del Registro delle segnalazioni

# 1. Premessa e finalità

La presente Procedura disciplina il sistema di segnalazione interna delle violazioni adottato da Polo Autotrasporti Soc. Coop. (di seguito, la "Società") in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito, il "Decreto"), con il quale è stata recepita nell'ordinamento nazionale la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

La Procedura costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del medesimo decreto, come modificato dall'art. 24 del Decreto. Essa è destinata a tutti i soggetti che, a vario titolo, intrattengono rapporti giuridicamente rilevanti con la Società.

La Procedura persegue le seguenti finalità: (i) garantire un canale di segnalazione efficace, sicuro e riservato per le violazioni di cui il segnalante venga a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo; (ii) tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, dei soggetti coinvolti e del contenuto della segnalazione; (iii) prevenire e contrastare qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante e dei soggetti tutelati; (iv) assicurare il raccordo con il sistema di prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/2001 e con i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

# 2. Riferimenti normativi

La presente Procedura è redatta nel rispetto delle seguenti fonti normative e regolatorie:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e disposizioni in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in particolare l'art. 6, comma 2-bis, come modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 24/2023;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e successivi aggiornamenti;
- Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, nella versione vigente;
- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di whistleblowing.

# 3. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto. In particolare:

**Violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che si traducono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, in irregolarità rilevanti ex D.Lgs. 231/2001 o in violazioni del diritto dell'Unione europea rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

**Persona segnalante:** la persona fisica che effettua una segnalazione di violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, a prescindere dalla natura del rapporto giuridico in essere o cessato con la Società.

**Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di rapporti di cui all'art. 3 del Decreto, attraverso le quali una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni.

**Persona coinvolta:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica quale persona alla quale la violazione è attribuita o quale persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata.

**Facilitatore:** la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

**Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o al soggetto tutelato, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

**Segnalazione interna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna istituito dalla Società ai sensi dell'art. 4 del Decreto.

**Segnalazione esterna:** la comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione esterna istituito dall'ANAC ai sensi dell'art. 7 del Decreto.

**Divulgazione pubblica:** il rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione comunque in grado di raggiungere un numero elevato di persone, nei presupposti di cui all'art. 15 del Decreto.

**Gestore del canale interno di segnalazione:** il soggetto, interno o esterno alla Società, designato con apposito atto di nomina quale destinatario e responsabile della gestione del canale di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto (di seguito, anche "Gestore").

**Organismo di Vigilanza (OdV):** l'organismo nominato dalla Società ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo sul Modello Organizzativo.

**Piattaforma:** il sistema informatico crittografato messo a disposizione dalla Società per la ricezione e la gestione delle segnalazioni scritte, accessibile all'indirizzo indicato all'art. 6.1 della presente Procedura.

**Decreto:** il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

# 4. Ambito di applicazione

## 4.1 Ambito soggettivo

Possono effettuare segnalazioni ai sensi della presente Procedura, in conformità all'art. 3, commi 1-4, del Decreto, i seguenti soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società:

- i lavoratori subordinati, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, part-time, intermittente, a domicilio, di apprendistato e di somministrazione;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, ivi inclusi i collaboratori coordinati e continuativi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività in favore della Società;
- i lavoratori e collaboratori, anche autonomi, di fornitori, subfornitori, appaltatori e altri soggetti che operano nei rapporti commerciali con la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, nella Società.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Decreto, le tutele si applicano anche qualora la segnalazione sia effettuata: (i) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) successivamente allo scioglimento del rapporto, se le informazioni sono state acquisite nel corso dello stesso.

## 4.2 Soggetti tutelati ulteriori

Le tutele previste dalla presente Procedura e dal Decreto si applicano altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Decreto, ai seguenti soggetti:

- i facilitatori, intesi come le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che siano legate a quest'ultimo da un stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali questi lavori, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

### 4.3 Ambito oggettivo

Possono essere oggetto di segnalazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto, le informazioni, comprese fondatamente i sospetti, su violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché informazioni su condotte volte a occultare tali violazioni. In particolare, rientrano nell'ambito di applicazione della Procedura:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nelle lettere successive;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione di atti dell'Unione, nei settori indicati all'allegato del Decreto (appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza dei prodotti, tutela dell'ambiente, sicurezza dei trasporti, salute pubblica, tutela dei consumatori, protezione della vita privata e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea sopra richiamati.

La segnalazione può riguardare violazioni già commesse, in corso di commissione o non ancora poste in essere ma che, sulla base di elementi concreti, la persona segnalante ritenga ragionevolmente possano essere commesse. Sono ammessi anche i fondati sospetti.

### 4.4 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente Procedura, ai sensi dell'art. 1, commi 2-4, del Decreto:

- le contestazioni, le rivendicazioni e le richieste di carattere personale del segnalante, inerenti esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella Parte II dell'allegato al Decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Le segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche o effettuate al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti possono dar luogo a responsabilità in capo al segnalante secondo quanto previsto al successivo art. 14.

## 5. Governance del sistema di segnalazione

## 5.1 Gestore del canale interno di segnalazione

La Società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto, ha affidato la gestione del canale interno di segnalazione a un soggetto specificamente formato (di seguito, il "Gestore"), nominato con apposito atto. Il Gestore esercita le proprie funzioni in autonomia e con imparzialità, in assenza di conflitti di interesse, ed è destinatario di adeguata formazione.

Il Gestore svolge, in particolare, i seguenti compiti, ai sensi dell'art. 5 del Decreto:

- ricevere le segnalazioni interne attraverso i canali predisposti dalla Società;
- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, ove necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche svolgendo o promuovendo gli accertamenti necessari;
- fornire riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sull'uso del canale interno e sui canali esterni, accessibili anche ai soggetti che non frequentano i luoghi di lavoro ma intrattengono rapporti giuridici con la Società;
- curare la conservazione della documentazione e la tenuta del registro delle segnalazioni di cui all'art. 13 della presente Procedura.

Il Gestore può coincidere soggettivamente con un componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, ferma restando la separazione funzionale dei due incarichi e i distinti regimi di autonomia e responsabilità. La coincidenza soggettiva non determina la confusione delle funzioni: gli atti di gestione delle segnalazioni rimangono distinti dagli atti dell'OdV e seguono i rispettivi regimi documentali.

## 5.2 Raccordo con l'Organismo di Vigilanza

Qualora la segnalazione abbia ad oggetto fatti potenzialmente rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo adottato dalla Società, il Gestore informa l'Organismo di Vigilanza, nel rispetto dei principi di riservatezza, anonimizzazione e minimizzazione dei dati personali trattati. La trasmissione delle informazioni avviene secondo modalità che preservino l'identità del segnalante e dei soggetti coinvolti, salvo i casi in cui la rivelazione sia consentita dal Decreto.

Quando il Gestore coincide soggettivamente con un componente dell'OdV, l'integrazione informativa avviene mediante distinta verbalizzazione nei registri rispettivamente tenuti, senza commistione documentale e senza condivisione di documentazione che non sia necessaria e proporzionata alla valutazione 231.

## 5.3 Conflitti di interesse e soggetto sostitutivo

Costituisce conflitto di interessi, agli effetti della presente Procedura, qualsiasi situazione in cui il Gestore abbia un interesse personale, diretto o indiretto, ovvero un rapporto di parentela, affinità, frequentazione abituale o collaborazione con i soggetti coinvolti nella segnalazione, tale da compromettere, anche solo potenzialmente, la sua obiettività e imparzialità. Rientra tra i casi di conflitto, in particolare, la segnalazione che coinvolga direttamente il Gestore o i componenti dell'OdV nella loro qualità di componenti.

In caso di conflitto di interessi, il Gestore si astiene dalla gestione della segnalazione e ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La gestione della segnalazione è in tal caso affidata, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, a:

- altro soggetto preventivamente designato dalla Società come sostituto del Gestore con apposito atto organizzativo;
- in mancanza, professionista esterno qualificato individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti con specifica competenza in materia di compliance, privo di rapporti pregressi con i soggetti coinvolti.
- Resta inteso che, qualora la segnalazione riguardi componenti del Consiglio di Amministrazione, l'individuazione del soggetto sostitutivo è rimessa al Collegio Sindacale o, in sua assenza, al revisore legale dei conti.

Il Gestore tiene un registro riservato delle situazioni di conflitto di interessi rilevate e delle relative astensioni, con indicazione del soggetto sostitutivo che ha curato la gestione della segnalazione.

# 6. Canali di segnalazione interna

La Società mette a disposizione dei soggetti legittimati canali di segnalazione interna che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

## 6.1 Canale scritto – piattaforma informatica crittografata

Il canale ordinario di segnalazione scritta è costituito dalla piattaforma informatica accessibile all'indirizzo:

**https://polo.segnalazioni.studiosistema.com**

La piattaforma è basata sul software open source GlobaLeaks, rilasciato sotto licenza AGPL e ampiamente utilizzato a livello internazionale per la gestione delle segnalazioni di violazioni. L'infrastruttura tecnica è messa a disposizione da Studio Sistema di Catani Alessandro, fornitore tecnico individuato dalla Società, in base ad apposito contratto di servizio.

La piattaforma garantisce: (i) il transito e l'archiviazione delle informazioni mediante protocolli crittografici; (ii) l'accesso limitato al solo Gestore designato dalla Società e ai soggetti dallo stesso eventualmente autorizzati per specifiche esigenze istruttorie; (iii) la possibilità per il segnalante di interagire bidirezionalmente con il Gestore mediante un'area riservata

accessibile con un codice univoco di sedici cifre rilasciato al termine dell'invio della segnalazione; (iv) la possibilità di effettuare la segnalazione in forma anonima.

Al termine della procedura di invio, la piattaforma rilascia un codice univoco di sedici cifre che il segnalante è tenuto a conservare e a non condividere con terzi: tale codice rappresenta l'unico strumento di accesso alla segnalazione e, in caso di smarrimento, non può essere recuperato.

## 6.2 Canale orale – incontro diretto con il Gestore

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, del Decreto, la segnalazione può essere effettuata anche in forma orale. La Società, valutata la propria dimensione organizzativa e i principi di proporzionalità ed effettività richiesti dalle Linee Guida ANAC (delibera n. 311/2023), ha individuato come modalità del canale orale l'incontro diretto con il Gestore, fissato su richiesta della persona segnalante entro un termine ragionevole.

La richiesta dell'incontro può essere effettuata, alternativamente:

- tramite la piattaforma informatica di cui al precedente art. 6.1, utilizzando la sezione "commenti" anche dopo l'invio di una segnalazione anche minima;
- tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato del Gestore, presidiato in via esclusiva dal medesimo: odv231@poloautotrasporti.it, al quale il segnalante può inviare la sola richiesta di incontro, senza necessità di anticiparne il contenuto sostanziale;
- tramite richiesta scritta in busta chiusa, contrassegnata dalla dicitura "Riservata personale – Gestore segnalazioni", indirizzata al Gestore presso la sede legale della Società.

L'incontro è fissato dal Gestore entro un termine ragionevole, di norma non superiore a venti giorni dalla richiesta, presso un luogo idoneo a garantire la riservatezza, anche al di fuori della sede aziendale ove ciò sia funzionale alla tutela del segnalante.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto, la segnalazione orale effettuata tramite incontro diretto è documentata, previo consenso della persona segnalante, mediante verbale a cura del Gestore o, in alternativa, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Al segnalante è in ogni caso offerta la facoltà – e non l'obbligo – di verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante propria sottoscrizione. La mancata sottoscrizione non costituisce condizione di processabilità della segnalazione: il Gestore è tenuto a dare seguito alle segnalazioni orali anche quando il segnalante, per ragioni di riservatezza o anonimato, scelga di non sottoscriverne il resoconto.

## 6.3 Comunicazioni inviate ad altri recapiti aziendali

Le segnalazioni inviate erroneamente a soggetti diversi dal Gestore (ad esempio, al superiore gerarchico del segnalante, a indirizzi e-mail aziendali generici o ad altri organi sociali) non beneficiano automaticamente delle tutele previste dal Decreto, in quanto i destinatari potrebbero non essere vincolati ai medesimi obblighi di riservatezza posti in capo al Gestore.

Qualora un dirigente, un responsabile o altro soggetto della Società riceva una comunicazione che presenti i caratteri della segnalazione whistleblowing, è tenuto a trasmetterla senza ritardo al Gestore secondo le modalità di cui al successivo art. 14, astenendosi dal compiere attività istruttorie autonome e dal divulgare il contenuto, e invitando il segnalante a reiterare la segnalazione attraverso i canali di cui ai precedenti articoli 6.1 e 6.2.

# 7. Segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche

## 7.1 Segnalazione esterna all'ANAC

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non sia previsto, nel proprio contesto lavorativo, l'obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non sia attivo o non sia conforme alle prescrizioni del Decreto;
- la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna senza che alla stessa sia stato dato seguito;
- la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna è accessibile all'indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it/. Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne sono disciplinate dagli artt. 7-11 del Decreto e dalle Linee Guida ANAC vigenti.

## 7.2 Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto, la persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia delle tutele del Capo III del Decreto qualora, al momento della divulgazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna e non sia stato dato riscontro entro i termini previsti;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove ovvero in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

# 8. Contenuto e modalità della segnalazione

## 8.1 Contenuto

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili a consentire al Gestore di procedere alle dovute verifiche e accertamenti in ordine alla fondatezza dei fatti. In particolare, la segnalazione dovrebbe contenere, ove disponibili:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione precisa, dettagliata e circostanziata dei fatti;
- le generalità o gli elementi che consentano di identificare la persona alla quale i fatti sono attribuiti;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti o altri elementi probatori a supporto della segnalazione, che possono essere allegati alla segnalazione stessa;
- ogni altra informazione utile alla verifica del fatto segnalato.

Non è richiesto al segnalante di fornire prova della commissione della violazione; è tuttavia opportuno che la segnalazione sia quanto più possibile circostanziata, al fine di consentirne la valutazione di fondatezza. Il segnalante non è tenuto né invitato a svolgere autonome attività investigative.

## 8.2 Anonimato

Le segnalazioni possono essere presentate anche in forma anonima. Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione e processate dal Gestore quando risultino adeguatamente circostanziate e relative a fatti di particolare gravità, con contenuto sufficiente a consentire le verifiche istruttorie.

In caso di segnalazione anonima, le tutele individuali del segnalante previste dal Capo III del Decreto non risultano materialmente azionabili. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del Decreto, le tutele si applicano anche quando il segnalante, originariamente anonimo, sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni in ragione della segnalazione.

# 9. Gestione della segnalazione e tempistiche

## 9.1 Fasi del processo

| Fase | Attività | Descrizione | Tempistica |
|---|---|---|---|
| 1 | **Ricezione** | Acquisizione della segnalazione tramite la piattaforma o il canale orale. Generazione automatica del codice di ricevuta nel caso di piattaforma. | Immediata |
| 2 | **Avviso di ricevimento** | Comunicazione al segnalante della avvenuta presa in carico (art. 5, comma 1, lett. a, del Decreto). | Entro 7 giorni |

| Fase | Attività | Descrizione | Tempistica |
|---|---|---|---|
| 3 | **Valutazione preliminare di ammissibilità** | Verifica dei presupposti formali (ambito soggettivo, oggettivo, sufficienza del contenuto). In caso di segnalazione non ammissibile, comunicazione motivata al segnalante. | Entro 15 giorni dal ricevimento |
| 4 | **Istruttoria** | Approfondimento dei fatti segnalati, eventuali richieste di integrazione al segnalante, audizione di soggetti informati, acquisizione di documentazione interna in regime di riservatezza. | Variabile, nei limiti del termine complessivo |
| 5 | **Riscontro al segnalante** | Comunicazione al segnalante dell'esito dell'istruttoria o dello stato di avanzamento (art. 5, comma 1, lett. d, del Decreto). | Entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento |
| 6 | **Esito** | Archiviazione per infondatezza o insufficienza, attivazione del procedimento disciplinare, trasmissione all'OdV per profili 231, segnalazione alle autorità competenti, attivazione di misure correttive interne. | Esito definitivo |

### 9.2 Possibili esiti dell'istruttoria

Gli esiti dell'istruttoria possono consistere, alternativamente o cumulativamente, in:

- archiviazione per manifesta infondatezza, insufficienza di elementi di riscontro o impossibilità di approfondimento istruttorio;
- attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, secondo il sistema disciplinare adottato dalla Società;
- trasmissione di informazioni anonimizzate e minimizzate all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni 231 di competenza;
- trasmissione degli atti di accertamento all'Autorità Giudiziaria ordinaria o alla Corte dei conti (in caso di danno erariale), nei limiti della normativa applicabile;
- promozione di interventi correttivi sui processi interni e di misure organizzative idonee a prevenire la reiterazione della violazione.
- Nell'esito comunicato al segnalante non sono inclusi riferimenti a dati personali del soggetto segnalato e di terzi non strettamente necessari.

## 10. Riservatezza e tutela dell'identità

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, il Gestore tratta le segnalazioni e la relativa documentazione preservandone la riservatezza. Sono trattate in regime di confidenzialità l'identità del segnalante, l'identità della persona coinvolta, l'identità delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non può essere rivelata senza il consenso

espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate al trattamento di tali dati.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Della rivelazione è data comunicazione scritta alla persona segnalante con le ragioni della stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Decreto.

# 11. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali connesso alla ricezione e gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché dell'art. 13 del Decreto e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Gestore è designato dalla Società quale soggetto autorizzato al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, con specifico atto di nomina. I fornitori tecnici della piattaforma e dell'infrastruttura sono nominati dalla Società Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con apposito contratto.

Il trattamento è informato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e integrità. I dati personali manifestamente non utili al trattamento della specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società pubblica nella sezione del proprio sito web dedicata al whistleblowing l'informativa privacy rivolta ai segnalanti e agli altri soggetti interessati, redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.

È rimessa alla valutazione della Società, in raccordo con il Data Protection Officer (ove nominato) e con il consulente privacy, la verifica della necessità di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto delle indicazioni del Garante in materia di whistleblowing.

# 12. Tutele del segnalante e dei soggetti tutelati

## 12.1 Presupposti soggettivi delle tutele

Le tutele previste dal presente articolo si applicano, ai sensi dell'art. 16 del Decreto, quando, al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano veritiere e rientrino nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto, e quando la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia siano state effettuate sulla base di quanto previsto dal Decreto medesimo. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della protezione.

## 12.2 Divieto di ritorsione

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, sono vietate le ritorsioni nei confronti dei soggetti tutelati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nel comparto in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

## 12.3 Presunzione di ritorsione

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Decreto, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Quando dimostrato dinanzi all'ANAC, ai sensi dell'art. 19 del Decreto, che la persona ha effettuato una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia ai sensi

del Decreto e che ha subito una ritorsione, si presume che la ritorsione sia stata posta in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia. L'onere di dimostrare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di chi le ha poste in essere.

Nei giudizi instaurati per accertare i comportamenti ritorsivi, è altresì a carico della persona che li ha posti in essere dimostrare che essi non sono collegati alla segnalazione.

### 12.4 Esonero da responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del Decreto, non è punibile la persona segnalante che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3, ovvero relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali, ovvero che rivela o diffonde informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o della diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per far emergere la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni di cui al Decreto.

È esclusa, altresì, ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per le condotte, le rivelazioni e le diffusioni di informazioni di cui sopra.

### 12.5 Misure di sostegno

Ai sensi dell'art. 18 del Decreto, gli enti del Terzo settore inseriti in apposito elenco curato dall'ANAC forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno consistenti in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'elenco è consultabile sul sito istituzionale dell'ANAC.

### 12.6 Nullità delle rinunce e delle transazioni

Ai sensi dell'art. 22 del Decreto, le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal Decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

## 13. Conservazione della documentazione e registro delle segnalazioni

### 13.1 Conservazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Decorso il termine di conservazione, i dati personali contenuti nelle segnalazioni e nella relativa documentazione sono cancellati o anonimizzati in modo irreversibile.

### 13.2 Registro delle segnalazioni

Il Gestore tiene un registro riservato delle segnalazioni ricevute, secondo il format di cui all'Allegato 2 della presente Procedura. Il registro contiene, per ciascuna segnalazione:

- il numero progressivo di registrazione, generato automaticamente dalla piattaforma o assegnato manualmente per le segnalazioni orali;
- la data di ricezione;
- il canale di ricezione (piattaforma, incontro diretto, altro);
- la natura della segnalazione (anonima/nominativa);
- una sintetica descrizione dell'oggetto, redatta in forma anonimizzata e tale da non consentire l'identificazione del segnalante;
- le date di avviso di ricevimento e di riscontro al segnalante;
- lo stato di avanzamento (in istruttoria, conclusa, archiviata);
- l'esito sintetico;
- le eventuali annotazioni sui conflitti di interesse rilevati e sull'eventuale soggetto sostitutivo che ha gestito la segnalazione.

Il registro è gestito in modalità informatica protetta e accessibile esclusivamente al Gestore e, ove necessario per esigenze di vigilanza, all'Organismo di Vigilanza, nei limiti dell'anonimizzazione.

## 14. Sistema disciplinare interno

Il presente articolo integra e completa il sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 231/2001, con riferimento specifico alle violazioni del sistema di segnalazione whistleblowing, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, del medesimo D.Lgs. 231/2001, come modificato dall'art. 24 del Decreto.

### 14.1 Condotte sanzionate

Sono soggette al sistema disciplinare della Società le seguenti condotte:

- il compimento di atti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, nei confronti dei soggetti tutelati ai sensi del precedente art. 12, posti in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica;
- l'ostacolo alla segnalazione, anche solo tentato, e qualsiasi condotta diretta a impedire o a rendere difficoltoso l'accesso ai canali di segnalazione interni;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e all'art. 10 della presente Procedura;
- il mancato o inadeguato esercizio delle funzioni del Gestore, anche per omessa o tardiva presa in carico delle segnalazioni o per insufficiente attività istruttoria;

- l'effettuazione di segnalazioni manifestamente infondate con dolo o colpa grave, ovvero a scopo opportunistico o diffamatorio nei confronti del soggetto segnalato;
- il compimento di condotte di calunnia o diffamazione, ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile, attraverso il sistema di segnalazione.

### 14.2 Sanzioni applicabili

Le condotte di cui al precedente art. 14.1 costituiscono illecito disciplinare e sono sanzionate, in funzione della gravità e della reiterazione, secondo le previsioni:

- del CCNL applicabile, per i lavoratori subordinati, secondo il principio di proporzionalità e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- del contratto di collaborazione o di servizio, per i lavoratori autonomi, i consulenti e i fornitori, fino alla risoluzione del rapporto contrattuale per giusta causa nei casi più gravi;
- delle disposizioni statutarie e regolamentari, per gli amministratori e gli altri soggetti apicali, fino alla revoca dell'incarico per giusta causa;
- del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni è di competenza degli organi a ciò preposti dal sistema disciplinare della Società ed è autonoma rispetto a eventuali procedimenti penali, civili o amministrativi che possano essere instaurati in relazione ai medesimi fatti.

## 15. Raccordo con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

La presente Procedura costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e ne integra in particolare:

- la disciplina dei canali di segnalazione di cui all'art. 6, comma 2-bis, lett. a), del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dall'art. 24 del Decreto;
- il divieto di ritorsione ex art. 17 del Decreto, richiamato dall'art. 6, comma 2-bis, lett. b), del D.Lgs. 231/2001;
- il sistema disciplinare di cui all'art. 6, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 231/2001, integrato dalle previsioni dell'art. 14 della presente Procedura ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. c), del D.Lgs. 231/2001.

I flussi informativi tra Gestore e Organismo di Vigilanza sono regolati dall'art. 5.2 della presente Procedura. Le segnalazioni che rivelino la potenziale commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 confluiscono, mediante informazione anonimizzata e minimizzata, all'OdV, che valuta autonomamente l'idoneità del Modello e propone al CdA gli eventuali aggiornamenti.

## 16. Sanzioni amministrative ANAC

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto, l'ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro a carico dei soggetti responsabili, qualora accerti che sono state commesse ritorsioni, ovvero che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla, ovvero che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro a carico dei soggetti responsabili, qualora accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del Decreto, nonché qualora accerti che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro a carico del segnalante, nel caso di cui all'art. 16, comma 3, del Decreto, salvo che lo stesso sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

## 17. Formazione e informazione

La Società assicura adeguata formazione al Gestore in ordine alle modalità di gestione del canale interno di segnalazione, con particolare riferimento alla normativa applicabile, agli obblighi di riservatezza, alla disciplina del trattamento dei dati personali e alle tecniche di conduzione delle interlocuzioni con il segnalante.

La Società garantisce, altresì, adeguata informazione a tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione soggettivo della Procedura mediante:

- pubblicazione della presente Procedura e dell'informativa al segnalante in apposita sezione del sito web aziendale, accessibile anche dall'esterno;
- affissione di informativa sintetica nei luoghi di lavoro;
- comunicazione ai nuovi assunti in fase di inserimento;
- sessioni formative periodiche, in raccordo con il piano formativo del Modello Organizzativo 231.

## 18. Riesame e aggiornamento della procedura

La presente Procedura è soggetta a riesame con cadenza almeno annuale e comunque al ricorrere di:

- modifiche normative o regolatorie che incidano sul sistema di segnalazione;
- modifiche organizzative significative della Società (mutamento dell'assetto societario, modifiche al MOG, sostituzione del Gestore);
- criticità emerse dall'attività di gestione delle segnalazioni o dalle attività di verifica dell'OdV;

- indicazioni o provvedimenti dell'ANAC o del Garante per la protezione dei dati personali rilevanti per il sistema.

Il riesame è promosso dal Gestore, sentito l'Organismo di Vigilanza, e si conclude con la proposta di conferma o di aggiornamento della Procedura al Consiglio di Amministrazione, cui è rimessa l'approvazione delle modifiche.

# Allegato 1 – Schema di flusso operativo

Lo schema sintetico del flusso operativo è riportato nella tabella seguente. Per il dettaglio si rinvia agli articoli 6, 8 e 9 della presente Procedura.

| Step | Azione operativa | Responsabile |
|---|---|---|
| **Invio segnalazione** | Tramite piattaforma (https://polo.segnalazioni.studiosistema.com) oppure tramite incontro diretto su richiesta del segnalante | Segnalante |
| **Generazione codice / verbalizzazione** | Codice 16 cifre via piattaforma; per canale orale, verbalizzazione con consenso del segnalante | Piattaforma / Gestore |
| **Avviso di ricevimento (7 gg)** | Comunicazione al segnalante tramite il medesimo canale di ricezione | Gestore |
| **Valutazione conflitti di interesse** | Verifica preliminare. In caso di conflitto, trasferimento al soggetto sostitutivo | Gestore |
| **Valutazione ammissibilità (15 gg)** | Verifica ambito soggettivo e oggettivo; in caso di non ammissibilità, comunicazione motivata | Gestore |
| **Istruttoria** | Acquisizione documentale, audizione di soggetti informati, eventuali richieste di integrazione al segnalante | Gestore |
| **Informazione OdV (se rilevante 231)** | Trasmissione anonimizzata e minimizzata di informazioni utili alla valutazione di idoneità del MOG | Gestore → OdV |
| **Riscontro al segnalante (3 mesi)** | Comunicazione dell'esito o dello stato di avanzamento | Gestore |
| **Esito** | Archiviazione, procedimento disciplinare, denuncia all'AG, misure correttive | Organi competenti |
| **Registrazione e conservazione** | Annotazione nel Registro delle segnalazioni; conservazione fino a 5 anni dall'esito | Gestore |

# Allegato 2 – Format del Registro delle segnalazioni

Il format esemplificativo del Registro delle segnalazioni di cui all'art. 13.2 della presente Procedura è il seguente. Il Registro è gestito in modalità informatica e accessibile esclusivamente al Gestore.

| N. | Data ric. | Canale | Tipo | Oggetto (anonimizzato) | Avviso 7gg | Riscontro 3 mesi | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB/2026/001 | __/__/____ | Piattaforma / Telefono / Voicemail / Incontro | Nominativa / Anonima | [sintesi anonimizzata] | __/__/____ | __/__/____ | [esito] |

Legenda esito: A = Archiviata; D = Procedimento disciplinare; AG = Trasmessa all'Autorità Giudiziaria; OdV = Trasmessa anonimamente all'OdV per profili 231; MC = Misure correttive interne.